



# COMUNE DI ARZENE

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. fisc. 80003950930  
Partita IVA 00203710934

Tel. 043489044  
043489210  
Fax. 0434899315

## STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.06.2006:  
"Statuto Comunale. Approvazione nuovo testo – 2^ votazione"  
Pubblicato all'albo pretorio dall'11.08 al 25.08.2006

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI</b>	<b>3</b>
Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Art. 2 - AUTONOMIA FINANZIARIA	3
Art. 3 - AUTONOMIA NORMATIVA	3
Art. 4 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	3
Art. 5 - OBIETTIVI PRIORITARI	4
Art. 6 - SEDE E TERRITORIO DEL COMUNE	4
Art. 7 - SIMBOLI UFFICIALI	5
Art. 8 - ONORIFICENZE	6
Art. 9 - RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI PORDENONE E LA REGIONE FRIULI – VENEZIA - GIULIA. RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANISMI NAZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	6
Art. 10 - RAPPORTI CON ALTRI COMUNI ED ENTI.	6
Art. 11 - FUNZIONI	7
Art. 12 - SVILUPPO SOCIALE	7
Art. 13 - ASSETTO DEL TERRITORIO	8
Art. 14 - SVILUPPO ECONOMICO	8
Art. 15 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	9
<b>TITOLO II - ORGANI POLITICI DEL COMUNE</b>	<b>9</b>
Art. 16 - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	9
<b>CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>9</b>
Art. 17 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA	10
Art. 18 - RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
Art. 19 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
Art. 20 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO	11
Art. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	11
Art. 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	12
<b>CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI</b>	<b>12</b>
Art. 23 - I CONSIGLIERI COMUNALI	12
Art. 24 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	12
Art. 25 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	13
Art. 26 - DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	13
Art. 27 - CONSIGLIERE ANZIANO	14
Art. 28 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	14
<b>CAPO III - COMMISSIONI</b>	<b>15</b>
Art. 29 - COMMISSIONI CONSILIARI	15
Art. 30 - COMMISSIONI COMUNALI	15
<b>CAPO IV - GIUNTA COMUNALE</b>	<b>15</b>
Art. 31 - LA GIUNTA COMUNALE	15
Art. 32 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA	16
Art. 33 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI	16
Art. 34 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI ASSESSORI	17
Art. 35 - FUNZIONAMENTO	17
<b>CAPO V - SINDACO</b>	<b>18</b>
Art. 36 - IL SINDACO	18
Art. 37 - FUNZIONI DEL VICESINDACO	19

<b>TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE</b>	<b>19</b>
<b>CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>19</b>
Art. 38 - ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE	19
Art. 39 - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO	19
<b>CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA</b>	<b>20</b>
Art. 40 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	20
Art. 41 - DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO	20
Art. 42 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI	20
Art. 43 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	20
<b>CAPO III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA</b>	<b>21</b>
Art. 44 - REFERENDUM	21
Art. 45 - VALIDITA' ED EFFETTI DEL REFERENDUM	21
Art. 46 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM	22
<b>TITOLO IV - ORGANI DI GESTIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO</b>	<b>22</b>
<b>CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE</b>	<b>22</b>
Art. 47 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	22
Art.48 - DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI	22
Art. 49 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	23
<b>CAPO II - PERSONALE DIRIGENZIALE</b>	<b>23</b>
Art. 50 - SEGRETARIO COMUNALE	23
Art. 51 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE	24
Art. 52 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	24
Art. 53 - COLLABORAZIONI ESTERNE A PROGETTO	25
<b>TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI</b>	<b>25</b>
Art. 54 - SERVIZI PUBBLICI	25
<b>TITOLO VI - DIFENSORE CIVICO</b>	<b>25</b>
Art. 55 - DIFENSORE CIVICO e moderatore civico	25
<b>TITOLO VII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'</b>	<b>27</b>
Art. 56 - DEMANIO E PATRIMONIO	27
Art. 57 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	27
<b>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>27</b>
Art. 58 - REVISIONE DELLO STATUTO	27
Art. 59 - ENTRATA IN VIGORE	28
Art. 60 - NORMA TRANSITORIA	28

## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

### **Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il Comune di Arzene è dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita che si concretizza principalmente in:

- autonomia finanziaria;
- autonomia normativa;
- autonomia amministrativa.

### **Art. 2 - AUTONOMIA FINANZIARIA**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse e patrimonio autonomi, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, dispone di compartecipazione a gettito di tributi erariali riferibile al suo territorio nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 119 della Costituzione e delle leggi della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente.

### **Art. 3 - AUTONOMIA NORMATIVA**

1. Il Comune è dotato di autonomia normativa che si traduce in potestà statutaria e in potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e gestione delle funzioni che gli spettano.

### **Art. 4 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA**

1. Il Comune è dotato di autonomia amministrativa in relazione alla generalità delle funzioni proprie, ferme restando quelle fondamentali, e a quelle conferitegli con legge statale o regionale.

### **Art. 5 - OBIETTIVI PRIORITARI**

1. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

2. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
- b) soddisfacimento delle necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
- d) tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico favorendone il godimento da parte della collettività;
- e) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti cittadini;
- f) attenzione alle problematiche dei diritti dei popoli e promozione dei valori e della cultura della pace, della vita e della solidarietà;
- g) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
- h) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute e della sicurezza pubblica;
- i) tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale;
- j) favorisce l'associazionismo ed il volontariato a tutti i livelli, riconoscendone grandi meriti, valorizzando la propensione della sua gente in quest'ambito;

3. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna.

### **Art. 6 - SEDE E TERRITORIO DEL COMUNE**

1. Il Comune e i suoi organi istituzionali hanno sede ufficiale presso il palazzo Comunale.
2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in luoghi diversi dalla loro sede ufficiale.
3. In tale sede è ubicato anche l'Albo pretorio in un luogo di facile accessibilità, destinato alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.
4. Il territorio del Comune di Arzene si estende per 12,80 kmq. e confina con i Comuni di Casarsa della Delizia, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone e Zoppola.
5. I confini che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
7. Il territorio del Comune comprende la frazione di San Lorenzo

#### **Art. 7 - SIMBOLI UFFICIALI**

1. Sono simboli ufficiali del Comune:
  - a) lo stemma;
  - b) il gonfalone;
  - c) la bandiera
2. Lo stemma è rappresentato da uno scudo, d'azzurro e di verde, troncato da una fascia ondata d'argento, accompagnata in capo da due stelle di cinque raggi d'argento. Lo scudo è circondato da ornamenti esteriori da Comune e sormontato da una corona a forma di cinta muraria.
3. Il Gonfalone è costituito da un drappo azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma civico sopra descritto con l'iscrizione, centrata, in argento, "Comune di Arzene".
4. La Bandiera è costituita da un drappo azzurro con riportato nel centro lo stemma del Comune.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della Bandiera sono disciplinati da apposito Regolamento.

## **Art. 8 - ONORIFICENZE**

1. L'Amministrazione Comunale può concedere apposite onorificenze e/o speciali riconoscimenti. a persone o associazioni/enti che si sono particolarmente distinti per il loro operato.

## **Art. 9 - RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI PORDENONE E LA REGIONE FRIULI – VENEZIA - GIULIA. RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANISMI NAZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI**

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri enti territoriali, coopera con gli stessi e con il Consiglio delle Autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia, concorrendo alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio. Coopera altresì con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali per lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune opera con la Provincia di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

3. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.

4. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

## **Art. 10 - RAPPORTI CON ALTRI COMUNI ED ENTI.**

1. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per l'esercizio associato di funzioni e per la gestione dei servizi pubblici.

2. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, attua in particolare idonee forme di cooperazione con i Comuni del Comprensorio Sanvitese, una realtà omogenea sotto il profilo storico, sociale, economico e culturale, tradizionalmente impegnata in una azione congiunta per costituire una comunità unica.

### **Art. 11 - FUNZIONI**

1. Il Comune di Arzene concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'intento di perseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 5.

4. Il Comune può assumere iniziative non di stretta competenza se di carattere umanitario.

### **Art. 12 - SVILUPPO SOCIALE**

1. Il Comune, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 5, esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche, culturali e religiose, allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

2. Il Comune, nel riconoscere la scuola pubblica statale e non statale come importante struttura educativa finalizzata alla formazione della persona e dei cittadini, privilegia la collaborazione con le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado per il raggiungimento di concordati obiettivi educativi e formativi.

3. Il Comune riconosce lo sport quale bene sociale rivolto a tutti i cittadini, promuove le attività nelle varie forme ed espressioni; impegna la propria azione al potenziamento delle strutture coinvolgendo le società sportive attraverso la partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi sportivi.

4. Il Comune valorizza manifestazioni ed iniziative tipiche delle tradizioni civili e religiose locali.



5. In particolare il Comune :

\* riconosce la Pro-Loco e le associazioni fra le stesse quale strumento di promozione dell' attività socio-ricreativa, culturale e turistica, ne sostiene e favorisce le attività assicurando l' uso agevolato o gratuito di strutture, servizi e impianti secondo le modalità di volta in volta individuate dall' Amministrazione comunale ;

\* si avvale delle iniziative di Cittadini e delle loro formazioni sociali, con particolare riguardo alla Squadra comunale di Protezione Civile, mediante l' utilizzo di prestazioni di alcuni componenti, al di fuori delle sue funzioni istituzionali, ai quali possono essere affidati compiti ed attività secondo le modalità di volta in volta individuate dall' Amministrazione comunale ;

\* riconosce e valorizza l' uso della Lingua Friulana, patrimonio storico della comunità locale e ne favorisce l' uso. Sostiene le attività delle Associazioni culturali e di persone che curano la promozione e lo studio della Lingua Friulana.

### **Art. 13 - ASSETTO DEL TERRITORIO**

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

- a) alla tutela del paesaggio e dell'ambiente;
- b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
- c) alla tutela e alla conservazione del patrimonio naturale, storico ed artistico che si trova nel territorio comunale;
- d) alla disciplina dell'utilizzazione e salvaguardia del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali ed all'interesse pubblico generale;

### **Art. 14 - SVILUPPO ECONOMICO**

1. Spetta al Comune:

- a) favorire, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili al sostegno di forme di associazionismo e di cooperazione nonché di valorizzazione dei prodotti tipici locali;

- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico, sostenibile e compatibile sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale, assecondando e stimolando anche forme di associazionismo ed iniziative idonee a promuovere la competitività del mondo economico;
- c) favorire lo sviluppo del commercio, dei servizi e del turismo, mediante idonee iniziative per la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.

## **Art. 15 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, enti, gruppi, formazioni intermedie ed associazioni all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, per esprimere a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.
3. Il Comune di Arzene promuove e favorisce l'uguaglianza tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure idonee a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.
4. In uniformità con i principi dettati dall'art.4 della L.R. n. 1/2006 negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, dovrà essere favorita, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

## **TITOLO II - ORGANI POLITICI DEL COMUNE**

### **Art. 16 - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

1. Sono organi di governo del Comune:
  - il Consiglio Comunale;
  - la Giunta Comunale;
  - il Sindaco.

## **CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

## **Art. 17 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA**

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

## **Art. 18 - RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le competenze e le potestà previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.
2. Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, effettua le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale; determina i contenuti fondamentali degli accordi di programma prima della loro approvazione. Individua gli obiettivi e le finalità della propria azione; in tale contesto può anche esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali ecc. Può adottare inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sui temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.-
3. Il Consiglio Comunale adotta tutti gli atti necessari al proprio funzionamento nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale.
4. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione e quella dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.
5. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio sono approvati a maggioranza assoluta, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto o dalle leggi.

## **Art. 19 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con

avvisi da consegnarsi almeno tre giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione si provvederà nelle forme di legge.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata:

- a) alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali;
- b) al giuramento del Sindaco;
- c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;
- d) alla deliberazione su questioni ritenute urgenti dallo stesso Consiglio Comunale insediato;
- e) può facoltativamente procedere all'elezione delle commissioni comunali da rinnovare.

3. Alla prima seduta possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

## **Art. 20 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO**

1. Nella seduta di insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

## **Art. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dal presente Statuto e dalle leggi.

## **Art. 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute, secondo le norme regolamentari per il funzionamento dello stesso, dal Sindaco.
2. In assenza del Sindaco, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicesindaco ed in mancanza anche di quest'ultimo da un assessore in ordine di anzianità determinata per età.

## **CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI**

### **Art. 23 - I CONSIGLIERI COMUNALI**

1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato. Partecipa all'attività dell'Ente ed esercita compiti di indirizzo e di controllo sulla Giunta e sull'Amministrazione.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
5. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
6. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

### **Art. 24 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare all'attività dell'ente, in particolare di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni cui fanno parte.

2. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, eventualmente utilizzando allo scopo la sede municipale.

3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente previsti dalle leggi.

### **Art. 25 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. Ciascun consigliere comunale:

- a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti;
- b) può formulare interrogazioni, mozioni ed interpellanze;
- c) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- d) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato ;
- e) ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e alle commissioni il cui atto costitutivo o la norma di legge prevedano un gettone.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

### **Art. 26 - DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. Le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la surroga dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2. La decadenza del consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive è disciplinata nel seguente modo :

a.) Il Sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del Comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.

b)- Il Consiglio Comunale, nei successivi 20 giorni, nel caso in cui non ritenga palesemente accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia e\o ulteriore assenza dello stesso consigliere, dichiara la decadenza procedendo contestualmente alla surrogazione.

5. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.

6. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il Consiglio Comunale nella sua prima riunione.

### **Art. 27 - CONSIGLIERE ANZIANO**

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.

2. Al consigliere anziano possono essere attribuiti compiti dallo statuto, dai regolamenti o dal Consiglio Comunale stesso.

### **Art. 28 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo che nomina al suo interno il capogruppo.

3. le designazioni dei capigruppo vengono effettuate nella seduta di insediamento del Consiglio comunale ; le relative variazioni vengono invece comunicate per iscritto al Sindaco.

4. I capigruppo con il Sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

### **CAPO III - COMMISSIONI**

#### **Art. 29 - COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento e dagli atti consiliari che le istituiscono.

#### **Art. 30 - COMMISSIONI COMUNALI**

1. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

### **CAPO IV - GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 31 - LA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta Comunale:

a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;



- b) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
- d) compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco;
- e) promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.

### **Art. 32 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA**

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
  - a) dal Sindaco, che la presiede;
  - b) da un numero massimo di 4 assessori, fra cui un Vicesindaco.
  
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
  
3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
  
5. Gli assessori entrano in carica con l'accettazione della nomina. Il Sindaco ne dà comunicazione scritta o verbale in sede di consiglio comunale ai consiglieri comunali.
  
6. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione.
  
7. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

### **Art. 33 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI**

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine della comunicazione degli stessi da parte del Sindaco al Consiglio Comunale.

2. In caso di sostituzione degli assessori, i nuovi seguono, nell'ordine, quelli nominati in precedenza.
3. Il Sindaco potrà comunque indicare il nuovo ordine di precedenza.

### **Art. 34 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI ASSESSORI**

1. L'assessore cessa dalla carica per:
  - a) morte;
  - b) dimissioni;
  - c) revoca;
  - d) decadenza nei casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al Sindaco, devono essere prontamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
3. In tutti i casi di cessazione dalla carica previsti dal primo comma, il Sindaco ne dà comunicazione ai consiglieri comunali

### **Art. 35 - FUNZIONAMENTO**

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa, nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti.

6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale stesso.

## **CAPO V - SINDACO**

### **Art. 36 - IL SINDACO**

1. Il Sindaco esercita le funzioni previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza; in particolare ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune con facoltà di delega ad un responsabile di servizio nei casi in cui tale facoltà sia prevista dalla legge.

3. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo in tutti i casi previsti dalla legge.

4. Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche.

6. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza e per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

8. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

### **Art. 37 - FUNZIONI DEL VICESINDACO**

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di ufficiale del Governo.

## **TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 38 - ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della propria comunità.

#### **Art. 39 - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO**

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato.
2. Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità.

## **CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA**

### **Art. 40 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco dà risposta scritta di norma entro trenta giorni dal loro ricevimento.

### **Art. 41 - DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO**

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti.

### **Art. 42 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge.

### **Art. 43 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti disponibili secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi sostenuti dall'Amministrazione.
2. Il regolamento inoltre:
  - a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
  - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale;

2. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, può avvalersi anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

### **CAPO III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA**

#### **Art. 44 - REFERENDUM**

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Sono esclusi dal referendum:

- a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- b) le materie che siano state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- c) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
- d) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati;
- b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

#### **Art. 45 - VALIDITA' ED EFFETTI DEL REFERENDUM**

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno 1/3 del corpo elettorale del Comune.

2. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

3. L'esito referendario non può vincolare l'Amministrazione.

## **Art. 46 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM**

1. Il regolamento comunale fissa tutte le modalità per l'effettuazione dei referendum, ivi comprese quelle relative al giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste di referendum.
2. Spetta al Sindaco la convocazione della consultazione referendaria.

## **TITOLO IV - ORGANI DI GESTIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO**

### **CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE**

#### **Art. 47 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. L'autonomia funzionale e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, si esercita prevalentemente attraverso i poteri statutari, regolamentari e gli atti di organizzazione, al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. La gestione amministrativa si informa ai principi della responsabilità e della partecipazione ed ai criteri dell'efficienza e dell'efficacia, al fine di conseguire i più elevati livelli di produttività.
3. L'organizzazione del lavoro del personale è definita sulla base delle linee di indirizzo espresse dagli organi di governo e delle decisioni assunte dall'apparato dirigenziale e/o equiparato, in conformità alla legge, allo Statuto ed ai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
4. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

#### **Art.48 - DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI**

1. La dotazione organica si qualifica quale strumento gestionale di massima flessibilità dell'organizzazione e dell'impiego delle risorse umane.

2. Ogni dipendente del Comune è inquadrato in base a criteri e a professionalità, secondo il vigente contratto di lavoro.

#### **Art. 49 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, il direttore generale e gli organi di governo.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore e ai responsabili delle strutture spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità, responsabilità e lealtà. A tal fine adottano i provvedimenti amministrativi anche discrezionali che per legge e/o regolamento rientrano nella loro competenza.

### **CAPO II - PERSONALE DIRIGENZIALE**

#### **Art. 50 - SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco secondo le modalità fissate dalla legge; il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata del servizio che deve essere svolto dal Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dallo Statuto, dalle leggi, dai regolamenti nonché quelle che gli sono conferite dal Sindaco.

4. Il Comune può avere un vicesegretario.



5. Le funzioni di vicesegretario possono essere svolte da dipendente comunale (anche di servizio convenzionato con altro comune) avente i requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

#### **Art. 51 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE**

1. I responsabili delle strutture organizzative esercitano le funzioni ad essi riservate dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Sindaco, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, può attribuire ai responsabili delle strutture organizzative ulteriori funzioni non espressamente previste dalle fonti normative di cui al primo comma, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
3. I rapporti tra i responsabili di strutture organizzative di diversa rilevanza sono disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Per un'efficiente ed efficace gestione dei servizi comunali, possono essere previste idonee forme di sostituzione temporanea dei responsabili per fronteggiare situazioni contingenti.

#### **Art. 52 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

1. Al di fuori della dotazione organica del Comune può essere prevista l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento e dalle leggi.
2. In casi di particolare necessità, la titolarità di determinati uffici e servizi può essere affidata, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento e dalle leggi, a personale assunto con contratto a tempo determinato.

## **Art. 53 - COLLABORAZIONI ESTERNE A PROGETTO**

1. Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e a tempo determinato, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi e dal regolamento.

## **TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI**

### **Art. 54 - SERVIZI PUBBLICI**

1. Il Comune provvede a garantire le prestazioni inerenti i servizi pubblici, in forma singola o associata, diretta o indiretta, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

## **TITOLO VI - DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 55 - DIFENSORE CIVICO e MEDIATORE CIVICO**

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può nominare il difensore civico, con apposita deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il difensore civico rimane in carica per un periodo di tempo massimo corrispondente alla durata effettiva del mandato del Consiglio Comunale che lo ha eletto; è rieleggibile una sola volta.

2. Il Consiglio Comunale, ove lo ritenga opportuno, può istituire l'ufficio del difensore civico in forma associata con altri comuni mediante apposita convenzione, al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini ricompresi nel bacino di utenza convenzionato.

3. Il regolamento disciplina i requisiti per la nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico, unitamente ai compiti, alle prerogative, alla dotazione di mezzi e di personale, all'indennità e ai rapporti con gli organi istituzionali.

4. Il Comune può avvalersi anche del difensore regionale ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. A) della L. R. N° 1\2006 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Comune può avvalersi in forma alternativa o associata, per istituzione consigliere, anche del mediatore civico, in forma singola o associata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. R. N° 1\2006 e successive modifiche ed integrazioni.

6. In sintonia con i commi precedenti il Consiglio Comunale può adottare un regolamento per l'esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. R. N° 1\2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso le Amministrazioni Comunali, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

8. All'uopo il Comune si impegna a far rispettare le norme sulle "Carte dei Servizi" previste nella L.R. N° 1\2006, al fine di meglio tutelare i cittadini ai sensi del comma precedente.

A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

9. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

10. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

11. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima riunione dell'organo competente.

12. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

13. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, all'Amministrazione Comunale, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

## **TITOLO VII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 56 - DEMANIO E PATRIMONIO**

1. Le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

### **Art. 57 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati in conformità alla normativa vigente.

2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 58 - REVISIONE DELLO STATUTO**

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La proposta di deliberazione volta all'abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno Statuto sostitutivo.

### **Art. 59 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore nelle forme e nei termini di legge.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

### **Art. 60 - NORMA TRANSITORIA**

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano quelli esistenti.

2. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo Statuto.